N. 95/26 SENT.
N. 44/26 LIQ. GIUD.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa ROBERTA BRERA	Presidente FF
Dott. GIUSEPPE BERSANI	Giudice rel
Dott. MICHELE DELLI PAOLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

...omissis...

DICHIARA

la liquidazione giudiziale di **GIULIA IMMOBILIARE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02127630065), con sede in Corso Saracco 22, 15076 Ovada (AL)

NOMINA

Giudice Delegato la Dott. **GIUSEPPE BERSANI**;

NOMINA

Curatore **NICOLO' REGGIO** con studio in Alessandria, piazza Filippo Turati 9,

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni;

STABILISCE

che il giorno **3 febbraio 2027 ore 11** nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ORDINA

al fallito il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215bis cc, delle dichiarazioni dei redditi IRAP E IVA, dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato dal loro domicilio digitale;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore,

né l’invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell’art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2026.

IL PRESIDENTE ff : f.to Dott.ssa Roberta BRERA
IL GIUDICE REL.: f.to Dott. Giuseppe BERSANI
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott.ssa Beatrice BUFFO

****

SENTENZA PUBBLICATA IL 04/11/2026

Alessandria, 04/11/2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Beatrice BUFFO)